

## ACCORDO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CASSANO SPINOLA DI GRADUATORIA DI CONCORSO FORMATA DAL COMUNE DI TASSAROLO

TRA

Il COMUNE di TASSAROLO con sede in 15060 Tassarolo, Piazza Libertà numero 10 Partita IVA 00391820065 in persona del segretario pro tempore Gian Carlo Rapetti, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'ente, abilitato ai fini del presente atto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (d'ora innanzi: Comune concedente);

E

Il COMUNE di CASSANO SPINOLA, con sede in 15063 Cassano Spinola, Piazza 26 aprile numero 11 Partita IVA 02558190068 in persona del Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela Rotondaro, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'ente, abilitato ai fini del presente atto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi: Comune utilizzatore);

PREMESSO CHE

- con nota n. 401 in data 27/01/2022 il Comune utilizzatore, ha formulato richiesta di utilizzo della graduatoria, approvata con determinazione del segretario comunale numero 1/2022 in data 21/02/2022 del Comune concedente, relativa alla procedura di concorso pubblico, per esami, attivata con bando protocollo n. 2291 pubblicato in data 17/12/2021, finalizzata all'assunzione, da parte del Comune di Tassarolo, di numero un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria professionale D posizione economica D1, a tempo indeterminato e full time;
- la graduatoria, oltre al vincitore, assunto dal Comune concedente, riporta ulteriori numero 4 candidati idonei;
- il Comune concedente, con nota n. 449 del 18/03/2022, ha autorizzato l'utilizzo della sopra specificata graduatoria nella misura di 1 unità;
- la possibilità, da parte di un ente pubblico, di utilizzo di graduatorie di pubblico concorso da parte di altro ente, è attualmente consentito dall'articolo 9 legge 3/2003 e dall'articolo 3 comma 61 legge 350/2003, subordinato a previo accordo tra le amministrazioni
- pertanto, necessita la formazione di accordo, che il presente atto configura quale contestuale incontro di volontà mediante sottoscrizione, anche disgiunta;

DATO ATTO CHE, a tal fine, i due Comuni hanno approvato il presente accordo rispettivamente con le sopracitate deliberazione della Giunta Comunale del Comune concedente n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e deliberazione della Giunta Comunale del Comune utilizzatore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1** - Con la sottoscrizione del presente accordo fra le parti il Comune utilizzatore ha la facoltà, ai fini di coprire numero 1 posto di istruttore categoria professionale D, di utilizzare la graduatoria degli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami, indetto dal Comune concedente con bando protocollo n. 2291 pubblicato in data 17/12/2021, le cui risultanze e la cui graduatoria sono state approvate con determinazione del segretario comunale numero 1/2022 in data 21/02/2022, per la copertura di numero un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria professionale D posizione economica D1, a tempo indeterminato e full time.

**Articolo 2** - Le parti di comune accordo danno atto che ogni responsabilità in ordine alla validità dell'assunzione, quale l'espletamento delle procedure facoltative e obbligatorie di mobilità, il piano delle assunzioni, la capacità assunzionale, restano esclusivamente in capo al Comune utilizzatore, restando in capo al Comune concedente la responsabilità circa eventuali vicende inerenti la procedura del concorso.

In ogni caso, in ossequio all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, il Comune concedente informa in ordine alla regolarità della assunzione il Comune utilizzatore, con particolare riferimento:

- alla intervenuta approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale avente ad oggetto il posto ed alla compatibilità finanziaria dell'assunzione;
- all'intervenuto espletamento della procedura della mobilità obbligatoria ex articoli 34 e 34 bis D. Lgs. 165/2001;
- alla propria scelta in ordine all'esperimento della procedura della mobilità volontaria ex articolo 30 D. Lgs. 165/2001, nell'utilizzo della facoltà di cui all'articolo 3 comma 8 L. 56/2019, e s.m.i.;

**Articolo 3** - Come comunicato con la nota del Comune concedente indicata in premessa, l'utilizzazione della graduatoria, da parte del Comune utilizzatore, avverrà nel rispetto dell'ordine di prelazione stabilito dal Comune concedente, ferma restando la possibilità di rifiuto da parte del soggetto idoneo all'assunzione e dello scorrimento della graduatoria, in particolare la preferenza del Comune di Gavi rispetto al Comune di Cassano Spinola e di quest'ultimo rispetto al Comune di Bassignana.

**Articolo 4** - Il Comune utilizzatore ha la più ampia facoltà di contattare il candidato in prima posizione utile ad essere assunto e di stabilire l'*an* e il *quando* dell'assunzione, e, in caso di legittimo rifiuto ai sensi dell'articolo 14 comma 4-bis D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 del candidato, di scorrere la graduatoria fino ad accettazione, risultando all'uopo essere stato autorizzato dalla nota del Comune concedente in data 27/04/2022.

Il Comune utilizzatore ha l'onere di comunicare al Comune concedente, senza ulteriori formalità, l'avvenuta individuazione del candidato accettante, nonché di informare il Comune concedente in ordine ad eventuali rifiuti da parte di candidato contattato.

**Articolo 5** - In caso di accettazione, da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria, della proposta di assunzione presso il Comune utilizzatore, il medesimo Comune utilizzatore si riserva la facoltà di verifica dell'idoneità della professionalità del candidato al posto da coprire, mediante colloquio attitudinale, nonché la decisione di procedere, o non procedere, all'assunzione.

**Articolo 6** - I Responsabili dei Comuni, ciascuno in relazione alle rispettive competenze, possono in qualsiasi momento e senza particolari formalità, promuovere confronti in ordine all'attuazione del presente accordo.

**Articolo 7** - Il presente accordo ha durata fino ad intervenuta attuazione, da intendersi coincidente con il giorno in cui il Comune utilizzatore procede all'assunzione del candidato individuato.

Fermo quanto al punto precedente la durata è stabilita di comune accordo fino al 31/08/2022, fatta salva la possibilità di rinnovo, previo accordo delle parti, per ulteriore periodo di durata da concordarsi.

Alla scadenza dei termini di cui ai punti precedenti, ed ove non si proceda a rinnovo, il Comune concedente è sciolto da ogni vincolo.

In ogni caso la validità dell'accordo è limitata al periodo di validità della graduatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Articolo 8** - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si opera rimando ad eventuali ulteriori intese attuative, nonché al codice civile, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 come richiamato dall'articolo 15 Legge 241/1990

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16- allegato B D.P.R. 642/1972.

Il Comune utilizzatore riconosce al Comune concedente la corresponsione di un contributo per le spese di concorso, pari a EURO 750,00.

Letto, confermato e sottoscritto mediante sottoscrizione digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
che sostituisce ad ogni effetto legale la firma autografa.

Comune di Tassarolo

Comune di Cassano Spinola